

COMUNE DI MONTALLEGRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **33**

del registro

Presca d'atto costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l." per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione

Data **18/12/2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre, con inizio alle ore 18:10, nella sala delle adunanze "Falcone e Borsellino", sita presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele, convocato con appositi inviti p.n. 8972 del 14/12/2018, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, nel testo quale sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 23/1993.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta, risultano presenti e/o assenti come da prospetto sottostante:

Cognome	Nome	Presente	Assente
IACONO	Giuseppe	X	
PANARISI	Giovanni Angelo	X	
CARO	Graziella	X	
SCALIA	Giuseppina	X	
SCHEMBRI VOLPE	Francesco	X	
SCALIA	Vito Gioacchino	X	
PIAZZA	Francesca	X	
IATI'	Rosa	X	
TODARO	Delia		X
CIRILLO	Giovanni	X	

Consiglieri assegnati n. 10; in carica n. 10; presenti in n. 9.

Assume la presidenza della seduta il dott. Giuseppe Iacono, in qualità di Presidente del Consiglio comunale.

È presente l'Assessore comunale Paolo Tuttolomondo.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Il **Presidente**, passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, invita l'Assessore comunale Paolo Tuttolomondo ad illustrare la proposta in oggetto.

L'**Assessore comunale Tuttolomondo** procede ad illustrare la proposta di cui trattasi, precisando che oggetto della presente proposta riguarda la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni n. 16 del 26.09.2018.

Entrano in aula il Sindaco Caterina Scalia ed il Responsabile del settore tecnico ing. Vincenzo Piombino alle ore 18:25.

Il **Presidente** concede la parola all'ing. Piombino.

L'ing. Piombino precisa che la questione della gestione in house del servizio di cui trattasi parte dal 2014 e da allora non sono stati fatti passi in avanti sino a quest'anno quando il Commissario della SRR ha diffidato i Comuni a provvedere. Procede poi all'illustrazione degli aspetti più rilevanti dei documenti allegati alla presente proposta di deliberazione.

Il **Presidente** concede la parola al Consigliere Giovanni Cirillo che chiede di intervenire.

Il **Consigliere Cirillo** chiede che venga chiarito la presa d'atto da parte del Consiglio comunale e quali siano le conseguenze dell'approvazione o mancata approvazione della presente proposta da parte del Consiglio comunale di Montallegro.

L'ing. **Piombino** precisa che più di una presa d'atto si tratta di una ratifica e che se il Consiglio comunale dovesse non approvare la proposta, la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non potrebbe spiegare i suoi effetti nei confronti del Comune di Montallegro.

Il **Consigliere Cirillo** afferma che lui personalmente non crede a queste forme di gestione in house. Per quanto riguarda la delibera dell'Unione, sottolinea una illegittimità poiché la delibera che riguarda la costituzione della società in house tra i Comuni di Montallegro e Siculiana è stata deliberata dai Comuni di Montallegro, Siculiana e Cattolica Eraclea, anche se il Comune di Cattolica non fa parte dell'Aro, e che in quella deliberazione il voto del comune di Cattolica è risultato decisivo. Afferma che all'Assemblea dell'Unione, i consiglieri di Montallegro erano solo in tre presenti su cinque. Si sofferma su alcuni punti dei documenti allegati alla presente proposta, evidenziando che trattasi di una società complessa, dove è anche prevista la possibilità di cedere le quote ad altri enti pubblici. Inoltre, non vede nessun tipo di risparmio rispetto alla formula dell'esternalizzazione. Esprime dichiarazione di voto contrario per il proprio gruppo consiliare.

L'ing. **Piombino** precisa che in ogni caso sull'attività della società sono previste diverse forme di controllo da parte dei comuni soci. Con riferimento all'aspetto economico finanziario della gestione in house, afferma che non avendo sviluppato egli il piano non è nelle condizioni di dare valutazioni, e che in ogni caso a prescindere dalla forma ovviamente sarà poi la modalità della gestione concreta a rappresentare l'elemento decisivo.

Il **Presidente** concede la parola all'Assessore Tuttolomondo che chiede di intervenire.

L'**Assessore Tuttolomondo** afferma che fino ad oggi il servizio è stato svolto con gestione esterna e che con il passare degli anni si è assistito all'aumento della Tari. Dichiarata che se adesso



C.C. 33/18 "Presa d'atto costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l." per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione"

non si procede con la costituzione della società in house il rischio concreto è che il comune di Montallegro venga inglobato nella SRR.

Il **Presidente** concede la parola al Consigliere Giovanni Cirillo che chiede di intervenire.

Il **Consigliere Cirillo** afferma che egli stesso ha da sempre rappresentato che negli anni la Tari sia sempre aumentata nonostante la raccolta differenziata e i ribassi importanti in sede di gara. sottolinea che la proposta di oggi è solo una previsione per il futuro così come strutturata non è tutta rose e fiori.

Il **Presidente** precisa che i documenti oggetto dell'odierna proposta sono tutti degli schemi tipo.

Il **Presidente** concede la parola al Consigliere Scalia Vito Gioacchino che chiede di intervenire.

Il **Consigliere Scalia** dichiara di essere stato presente alle 3 sedute dell'assemblea dell'unione relative alla proposta di cui trattasi e precisa che il testo originario portato in assemblea era molto più ampio e che egli stesso ha proposto degli emendamenti che poi sono stati approvati quali la durata complessiva della società, la previsione del compenso massimo e dei compiti dell'amministratore, il compenso del revisore dei conti. Con riferimento all'aspetto economico e finanziario della gestione in house afferma che questo sarà certamente inferiore rispetto alla soluzione dell'accorpamento nella SRR nella quale gara c'è stato un ribasso di circa il 2%, si dichiara dispiaciuto dell'assenza degli altri consiglieri alle sedute dell'assemblea dell'unione.

Il **Presidente**, non essendoci più interventi, con il consenso unanime dei presenti, pone a votazione la proposta :

- ✦ Votazione: consiglieri presenti 9; favorevoli 7; astenuti 0; contrari 2 (Cirillo Giovanni, Panarisi Giovanni Angelo);

con voti espressi in forma palese per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'esito della votazione come sopra proclamata dal Presidente,

DELIBERA

di approvare la proposta "Preso d'atto costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l." per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione"

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di procedere con urgenza nel merito, a richiesta del Consigliere Scalia Vito Gioacchino,

- ✦ Votazione: consiglieri presenti 9; favorevoli 7; astenuti 0; contrari 2 (Cirillo Giovanni, Panarisi Giovanni Angelo);

C.C. 33/18 "Preso d'atto costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l." per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione"

con voti espressi in forma palese per alzata e seduta, come accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La seduta è chiusa alle ore 19:00



C.C. 33/18 "Presa d'atto costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l." per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto della costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.", per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione.

PARERI


Area III

Parere in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime **PARERE** favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 239 del testo coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, e ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Montallegro, li 17/11/2018

Il Responsabile dell' Area III



PARERI


Area II

Parere in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime **PARERE** favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 239 del testo coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, e ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Montallegro, li 17/11/2018

Il Responsabile dell' Area II



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO MUNICIPALE, DI SEGUITO RIPORTATA:

PREMETTE CHE:

- con la deliberazione n. 4 del 21/12/2013, l'Assemblea dell'Unione dei Comuni Bova Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa, ai sensi e per gli effetti del comma 2-ter della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, ha deliberato;
 - a) la costituzione dell'Area di Raccolta ottimale (ARO) dell'Unione dei comuni ai fini della gestione del servizio integrato di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza, efficienza ed economicità;
 - b) -di dare atto che, nella prima fase, il territorio dell'ARO debba coincidere solamente con quello dei Comuni di Montallegro e di Siculiana, facenti parte dell'ATO n. 4 Agrigento Provincia Est (oggi S.R.R. ATO 4 Agrigento Ovest), con la possibilità per il comune di Cattolica Eraclea, facente parte, invece, dell'ATO 11 Agrigento Provincia Ovest (cx ATO Sogeir, oggi S.R.R. ATO 1 Agrigento Ovest), di rientrarvi;
 - c) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e ai competenti uffici dell'Unione di attivare ogni procedura amministrativa occorrente al fine della predisposizione del Piano di intervento, da sottoporre per l'approvazione all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- con la delibera n. 2 del 11/03/2014, il CDA ha l'approvazione del progetto territoriale dell'A.R.O. dell'Unione, riferito ai soli due Comuni di Siculiana e di Montallegro e la trasmissione all'Assemblea dell'Unione per la definitiva approvazione;
- con la deliberazione n. 2 del 02/04/2014, l'Assemblea ha deliberato l'approvazione del progetto territoriale A.R.O. dell'Unione di comuni "Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa, nelle formulazioni comprensive degli emendamenti proposti dall'Assemblea e con le limitazioni territoriali sopra specificate;
- con nota prot. 34718 dell'11/09/2014 l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, Servizio V Ispettorato e Osservatorio Rifiuti, ha trasmesso il D.D.O. n. 1363 dell'11/09/2014 con cui veniva approvato il progetto d'intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'Arro dell'Unione costituito dai comuni di Montallegro e di Siculiana;
- con la deliberazione n. 5 del 29/01/2018, ad oggetto "*Presa d'atto della relazione, prevista dall'art. 34, comma 20, del D. L. 179/2012, in merito alla costituzione di una società in house per la gestione dei RSU per i comuni dell'ARO dell'Unione*", l'Assemblea dell'Unione, dopo ampio dibattito, ha deliberato di rinviare la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno a data da destinarsi;
- con la delibera n. 7 del 27/03/2018, "*Presa d'atto della relazione, prevista dall'art. 34, comma 20, del D. L. 179/2012, in merito alla costituzione di una società in house per la gestione dei RSU per i comuni dell'ARO dell'Unione*", è stata scelta l'ipotesi della costituzione di un'apposita società in house a totale partecipazione pubblica, per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento degli RSU per i comuni dell'ARO dell'Unione (Montallegro e Siculiana);
- con la delibera n. 2 del 13/07/2018, il CDA ha provveduto ad approvare le bozze di atto costitutivo, statuto, regolamento di attuazione del controllo analogo della costituenda Società pubblica denominata "*Bovo Marina Torre Salsa Ambiente srl*" per la gestione

integrata dei rifiuti all'interno dell'ARO dell'Unione e disposto la trasmissione all'Assemblea dell'Unione per la definitiva approvazione;

- che nella citata deliberazione del CdA è stato dato Atto che i testi degli atti, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dell'Assemblea, verranno trasmessi ai Consigli comunali dei comuni di Montallegro e di Siculiana per la presa d'atto e per l'autorizzazione ai rispettivi sindaci alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e per l'affidamento in house providing della gestione del servizio della costituenda società;
- Con Deliberazione dell'Assemblea n°16 del 26/09/2018 recante "*Costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.", per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione.*" -Approvazione schema dello schema di atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo, sono stati approvati i testi degli atti degli necessari per la costituzione della società di Scopo prevista dalla norma vigente;

RILEVATO CHE

- è necessaria la approvazione dei testi dei suddetti atti da parte del Consiglio comunale ed è necessario inoltre che venga conferito al Sig Sindaco specifico mandato per la sottoscrizione dell'atto costitutivo e per l'affidamento in house providing della gestione del servizio alla costituenda società;

▪

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

SI PROPONE

DI APPROVARE lo schema di atto costitutivo, dello statuto e del regolamento per il controllo analogo, allegati alla presente proposta di deliberazione;

DI AUTORIZZARE il sindaco la sottoscrizione dell'atto costitutivo e per l'affidamento in house providing della gestione del servizio alla costituenda società:

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L. R. 22/2008 così come modificato dall'art. 6, c. 1 della L.R. 11/2015.

DI DICHIARARE atto di immediata esecutività onde per messere agli uffici di provvedere all'espletamento degli atti necessari e conseguenti.


IL SINDACO

Geom. Caterina Scalia




Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Iacono



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Giovanni Angelo Panarisi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Teresa Burgio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio on line, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
attesta

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i.,

è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2018

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



C.C. 33/18 "Preso d'atto costituzione della società a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l." per la gestione in house providing dei RSU nell'ARO dell'Unione"

UNIONE DI COMUNI

BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSALIA



Montallegro



Cattolica Eraclea



Siculiana

(Sede legale c/o Comune di Siculiana, Piazza Baefe, 92010 Siculiana -AG-)

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.

Schema approvato con delibera del CDA dell'Unione n. 2 del 13/07/2018

Testo definitivo approvato con delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 26/09/2018

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Montallegro n. _____ del _____

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siculiana n. _____ del _____

Art. 1

Istituzione del controllo analogo e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dall'Unione di comuni "Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa" nei confronti della Società di scopo "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l."
2. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
3. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi *in house providing*, si definisce come attività di vigilanza e controllo analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.
4. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società nonché da altri regolamenti comunali o dalla normativa statale.

Art. 2

Modalità di esercizio del controllo.

1. L'Unione dei Comuni "Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa", tramite l'Ufficio dell'ARO di cui fanno parte i comuni di Montallegro e di Siculiana, esercita il controllo sulla società secondo quanto riportato nel contratto di servizio, nei seguenti commi ed articoli nonché nell'allegato "A" del seguente Regolamento.
2. L'Unione esercita il controllo di cui al presente regolamento in nome e per conto dei Comuni soci della Società consortile a responsabilità limitata "Montallegro - Siculiana Ambiente s.r.l.", coincidenti con i comuni facenti parte dell'ARO della stessa Unione, ogni volta che ne facciano richiesta, nel rispetto delle decisioni del singolo Consiglio Comunale.
3. Sono sottoposti all'approvazione dall'Unione, mediante controllo preventivo esercitato anche in nome e per conto di tutti i comuni facenti parte della Società consortile a responsabilità limitata "Montallegro - Siculiana Ambiente s.r.l.", gli atti fondamentali di gestione del servizio di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:
 - a) il programma degli interventi;
 - b) ogni operazione immobiliare;
 - c) assunzione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzie;
 - d) bilancio, programmazione economico-finanziaria, atti di spesa più importanti;
 - e) programmazione degli obiettivi;
 - f) predisposizione delle linee strategiche dell'attività sociale;
 - g) dotazione organica;
 - h) atti di regolamentazione;
 - i) modifiche statutarie;
 - j) riduzione o aumento del capitale.
4. In particolare, tutti gli atti inerenti alla gestione e all'amministrazione adottati dagli organi di gestione della Società consortile a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.", per acquisti di beni e servizi per somme superiori a € 5.000,00 complessive, devono essere trasmessi all'Unione di Comuni entro 5 giorni (ovvero ad horas in caso di urgenza), anche in via telematica, per la presa d'atto ed eventuale richiesta di chiarimenti ovvero invito al riesame. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di invito a riesame l'efficacia degli atti di gestione ed amministrazione è sospesa e priva di effetti giuridici fino alla decisione definitiva da parte dell'Unione. Nel caso di necessità e di urgenza possono essere adottate adeguate misure cautelari idonee a non creare interruzioni del servizio.

5. L'Unione "Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa", in contraddittorio con la Società consortile a responsabilità limitata "Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.", può esercitare i poteri di annullamento degli atti di gestione nonché quelli sostitutivi nel caso di inadempienze del gestore stesso.

6. La Società è tenuta ad adeguare le procedure interne per l'adozione e l'approvazione di atti ai contenuti nel presente Regolamento.

Art.3

Componenti dell'organo di controllo dell'Unione di Comuni

1. L'organo di controllo costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni comunali dei Comuni facenti parte dell'ARO dell'Unione e gli organi societari.

2. L'organo di controllo si avvale dell'Ufficio ARO dell'Unione e del personale in servizio nei comuni soci e dell'Unione in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale.

3. L'organo di controllo potrà istituire sotto-commissioni che si occupino di specifiche attività di controllo della società partecipata.

4. Lo stesso, al fine di espletare le azioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate, potrà accedere a tutti i documenti contabili, sociali e chiedere informazioni all'organo amministrativo.

5. L'organo di controllo è costituito dalle seguenti figure:

- a) i Sindaci dei comuni facenti parte dell'ARO dell'Unione
- b) il Segretario dell'Unione;
- c) il Responsabile della P.O. Tecnica dell'Unione;
- d) i Responsabili dei Settori tecnici dei Comuni facenti parte dell'ARO;
- e) il Responsabile della P.O. Economico-contabile dell'Unione.

L'ufficio dell'organo di controllo è ubicato nella sede legale dell'Unione, dove verrà custodita la documentazione inviata dalla Società consortile.

Art.4

Controllo preventivo

1. La Società entro il 30 settembre di ogni anno è tenuta a trasmettere all'Unione di Comuni ed ai Comuni Soci dell'ARO copia del piano annuale dei servizi e dell'allegato piano economico-finanziario riferiti all'esercizio successivo.

2. L'Unione invia parere ed osservazioni alla Società entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine la Società consortile potrà non prendere in considerazione le comunicazioni ricevute in ritardo.

3. Entro 15 giorni dall'avvenuto completamento della procedura di cui sopra, la Società consortile ha l'obbligo di convocare, secondo le norme dello statuto, l'Assemblea dei soci per deliberare sul piano annuale dei servizi e sull'annesso piano economico-finanziario, e sugli eventuali pareri ed osservazioni ricevuti dall'Unione.

4. Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dallo statuto della società.

Art.5

Controllo concomitante

1. La Società è tenuta ad inviare all'Unione di Comuni entro 30 giorni dalla chiusura del semestre un "REPORT" nel quale sia contenuta l'analisi dell'andamento della gestione corrente, un quadro sintetico da comparare con la gestione previsionale approvata corredata da eventuali giustificativi relativi alle discordanze e sui provvedimenti correttivi adottati o da adottare.

2. Il Presidente della Società, entro il 30 settembre, convoca l'Assemblea dei Soci per deliberare sull'eventuale variazione da apportare al piano annuale ed all'annesso piano economico-finanziario, che si rendessero urgenti e necessarie nel corso dell'esercizio.

Art.6

Controllo consuntivo

1. La Società entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio è tenuta ad inviare all'Unione di Comuni e ai Comuni facenti parte dell'ARO, per l'esercizio del controllo, gli atti propedeutici ed essenziali ai fini della redazione del bilancio finale di esercizio, e le risultanze dello stesso per una corretta ed approfondita valutazione.
2. Tutte le valutazioni ed osservazioni inviate dall'Unione di Comuni e dai Comuni facenti parte dell'ARO, prima della Convocazione dell'Assemblea di Bilancio, saranno oggetto di apposita discussione nell'ordine del giorno di convocazione della stessa.

Art. 7

Attività Straordinaria

1. Nel caso in cui in uno o più territorio dei Comuni appartenenti all'ARO dell'Unione si dovesse rendere necessario effettuare azioni o attività diverse da quelle legate dall'ordinario svolgimento del servizio, la Società ha l'obbligo di informare i Comuni soci e l'Unione dei Comuni.
2. La Società ha il dovere d'informare tempestivamente l'Unione di Comuni ed i Comuni soci di tutte le emergenze connesse ad interruzioni del servizio.
3. La Società ha il dovere di relazionare all'Unione di Comuni ed ai Comuni Soci il superamento delle situazioni di emergenza di cui al precedente comma e le soluzioni adottate.

Art.8

Incontri

1. L'Unione di Comuni e i singoli Comuni Soci hanno diritto a promuovere ed ad ottenere dalla Società incontri e riunioni, per verificare e relazionare in ordine alle attività svolte dalla stessa o in ordine a problematiche specifiche relative al proprio territorio, da tenersi presso la Casa Comunale.

Art.9

Accesso agli Atti

1. L'Unione di Comuni ed i Comuni Soci hanno diritto, previa preventiva comunicazione e richiesta scritta, all'accesso, alla visione ed eventuale estrazione di copia di tutti gli Atti connessi alla gestione ed alle attività della Società, compatibilmente con le norme che regolano la tutela della privacy.
2. Tale diritto è esteso anche a tutti i Consiglieri Comunali che ne faranno richiesta al proprio Comune di appartenenza, secondo le norme contenute nei rispettivi Regolamenti comunali che ne disciplinano il diritto.

Art. 10

Norma Finale

1. Qualora successivamente alla data di approvazione del presente regolamento intervenissero norme legislative di qualsiasi fonte in quanto applicabili, il regolamento stesso si riterrà automaticamente modificato in forza di legge, ovvero su proposte migliorative da parte dell'Ente d'Ambito, nelle parti oggetto della modifica.
2. L'Unione di Comuni e la Società procederanno alla presa d'atto delle modifiche intervenute nella prima riunione utile che dovrà tenersi, di norma, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

UNIONE DI COMUNI

BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SAI SA



Montalegno



Cattolica Eraclea



Siculiana

(Sede legale c/o Comune di Siculiana, Piazza Basile, 92010 Siculiana -AG-)

Atto costitutivo della società in house

Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.

A totale partecipazione pubblica dei comuni dell'ARCO dell'Unione

Schema approvato con delibera del CDA dell'Unione n. 2 del 13/07/2018

Testo definitivo approvato con delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 26/09/2018

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Montalegno n. _____ del _____

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siculiana n. _____ del _____

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA IN HOUSE

" Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l."

A totale partecipazione pubblica dei comuni dell'ARO dell'Unione

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno..... del mese di
in presso innanzi a me Notaio
in con studio in Via..... iscritto al Ruolo del Collegio Notarile
del....., sono presenti:

- LAURICELLA Leonardo, nato a Siculiana il 27 maggio 1952 (4 settembre 1958), il quale interviene al presente atto, nella sua qualità di Sindaco e come tale legale rappresentante del comune di Siculiana, con sede in piazza Basile n. 23, presso cui il componente è domiciliato in ragione della sua carica, codice fiscale 00238120844, a tale atto autorizzato, giusta delibera di consiglio comunale n. _____ del _____, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me Notaio al componente.

- SCALIA Caterina, nata a Montallegro il 12/06/1965, la quale interviene al presente atto, nella sua qualità di Sindaco e come tale legale rappresentante del comune di Montallegro, con sede in corso Vittorio Emanuele n. 50, presso cui la componente è domiciliata in ragione della sua carica, codice fiscale 80005270840, a tale atto autorizzato, giusta delibera di consiglio comunale n. _____ del _____, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura datane da me Notaio al componente.

I suddetti Enti, che fanno parte dell'ARO dell'Unione di Comuni Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa, nel prosieguo del presente atto e nelle allegate norme di funzionamento saranno indicati anche "Enti affidanti".

E' altresì presente il signor _____
_____ (soggetto che ricoprirà la carica di Amministratore Unico), al solo fine di rendere la dichiarazione di cui appresso.
Dell'identità personale dei suddetti componenti io Notaio sono certo.

I Signori Lauricella Leonardo e Scalia Caterina, nella spiegata qualità, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si stipula quanto segue:

ARTICOLO I

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463 c.c. e dell'art. 16 del D.lgs 175/2016 e ss.m.i., i Comuni di Montallegro e di Siculiana, come sopra rappresentati, costituiscono una società a responsabilità

limitata denominata " *Bovo Marina Torre Salsa Ambiente s.r.l.*".

ARTICOLO 2

La Società ha sede nel Comune di Siculiana, in quanto comune in cui ha sede legale l'Unione di comuni "Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa", all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti, nella qualità, dichiarano che l'attuale indirizzo della sede legale è presso il comune di Siculiana piazza Basile, 23 - 92010 Siculiana (AG).

ARTICOLO 3

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2038 (duemilatrentotto), salvo proroga o scioglimento anticipato con delibera da parte dei soci.

ARTICOLO 4

4.1 La società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società, in particolare, può operare:

- servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, qui di seguito specificati:
- la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
- il trasferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
- il ritiro ed il trasporto verso gli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);
- il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o C.C.R.), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dalle utenze servite, nel rispetto dei Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;
- lo spazzamento e il diserbo/scerbamento stradale;
- lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze o di contenitori/cassonetti eventualmente posizionati nel territorio;
- il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per o svolgimento delle attività dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);
- il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (C.C.R., isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.);
- la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
- altri servizi degli enti affidanti volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche tematiche di innovazione sociale, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali dei comuni soci e quindi della società.

4.2 Nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli enti affidanti, la società si uniformerà ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4.3 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate ed al funzionamento degli impianti.

4.4 Le attività ed i servizi sopra elencati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4.5 La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalente quale definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016. Pertanto, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà essere relativo allo svolgimento dei compiti affidati dai soci e nell'ambito dei relativi territori di competenza. La produzione ulteriore al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.6 Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 D.lgs. n. 175/2016. Nel caso di cui al comma 4, art. 16, D.lgs. n. 175/2016, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. In caso di rinuncia all'affidamento diretto si applica l'art. 16, comma 6, D. Lgs n. 175/2016.

4.7 La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per come recepito in Sicilia, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo.

4.8 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dai soci, ovvero al di fuori dai territori di competenza degli enti affidanti secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto dalla società, previa approvazione degli enti affidanti, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento diretto.

4.9 Le attività svolte secondo quanto stabilito dal precedente comma, dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività svolte in favore degli enti affidanti, e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto le attività principali.

4.10 In via non prevalente ed in funzione strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili. Essa, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, sia in Italia che all'estero, beni immobili, mobili registrati, mobili, aziende, curare l'amministrazione degli stessi, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali e o personali. Essa potrà, inoltre:

- promuovere e predisporre campagne di sensibilizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti;
- partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri con esperti nelle aree di attività operative proprie della società, conferire gratuiti patrocinii come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifestazioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della "cosa pubblica", dell'uso cosciente dell'energia, ecc., con il precipuo scopo di

massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cittadino;

- promuovere azioni di pubblicità dell'oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati della società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l'obiettivo del miglioramento della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della valutazione della "customer satisfaction".

4.11 Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri stati o enti territoriali, da enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.

4.12 Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l'attività sociale dei comuni soci e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello societario "in house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (€ diecimila/00), esso è ripartito in quote uguali tra i comuni che fanno parte dell'ARO dell'Unione ed è sottoscritto e versato in ragione del 50% cadauno dai comuni di Montallegro e di Siculiana.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto solo previa deliberazione dei consigli comunali, alle condizioni e nei termini da questi stabiliti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Possono essere conferiti alla società, anche in caso di futuri aumenti di capitale, denaro, beni mobili ed immobili, crediti ed in genere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. La stima dei conferimenti dei beni in natura e di crediti è regolata, oltre che dall'art. 2465 c.c., dal terzo e dal quarto comma dell'art. 2343 c.c.

ARTICOLO 6

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 7

La società, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, è amministrata da un Amministratore Unico, in possesso di laurea con comprovata esperienza tecnica pluriennale nel campo della direzione e amministrazione di aziende pubbliche e/o private operanti nella gestione e trattamento dei rifiuti.

La nomina dell'Amministratore Unico è di competenza dell'Assemblea, previo espletamento di procedura comparativa pubblica. All'Amministratore Unico spetta un compenso determinato con riferimento alla retribuzione spettante ad un dipendente di cat. D3, salve in ogni caso le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo di tre esercizi e decade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Qualora, nel periodo suddetto, cessi il mandato del revisore, l'amministratore unico resterà in carica fino al 31 dicembre dell'esercizio in cui è cessato il mandato del revisore. L'Amministratore Unico dovrà in tal caso convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore in una data antecedente di almeno

giorni trenta la scadenza della sua carica.

2. L'Amministratore Unico testè nominato, come sopra individuato, accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto. Ad esso spetteranno, in conformità a quanto previsto dallo statuto, tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza, ordinaria e straordinaria, della società.

3. Lo stesso avrà facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'art. 2463, 4° comma, del c.c., come modificato dal D.L. 28 giugno 2013 n.76, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.99, il 100% (cento per cento) del capitale sociale, pari ad Euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00), viene versato all'organo amministrativo, che, nella persona del signor _____, come sopra nominato, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, nel seguente modo:

- comune di Montallegra: con assegno circolare non trasferibile, serie e numero _____ di Euro 5.000,00 emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di Realmonte in data _____ in favore della costituenda società;

- comune di Siculiana: con assegno circolare non trasferibile, serie e numero _____ di Euro 5.000,00 emesso dalla Banca Unicredit Agenzia di Siculiana in data _____ in favore della costituenda società.

Alla riscossione di detto capitale provvederà l'Amministratore Unico della Società col presente atto costituita, come lo stesso dichiara.

L'Amministratore viene autorizzato a procedere, una volta effettuata l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, al versamento dei suddetti assegni circolari in un conto corrente bancario intestato alla società.

ARTICOLO 9

Per quant'altro non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nell'allegato statuto le parti rinviando alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dei Soci e si quantificano in Euro _____.

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolati dallo statuto e dal regolamento per il controllo analogo della società partecipata, che al presente atto si allegano, rispettivamente, sotto la lettera "A" e "B" e da quant'altro disciplinato dalle norme vigenti in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me notaio su n _____ fogli per _____ facciate e quanto fin qui da me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che, interpellati, lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono.

3

UNIONE DI COMUNI

BOVO MARINA - ERACLEA MINOIA - TORRE SALSIA



Montallegro



Cattolica Eraclea



Siculiana

(Sede legale c/o Comune di Siculiana, Piazza Basile, 92010 Siculiana -AG-)

Statuto della società in house

Bovo Marina Torre Salsia Ambiente s.r.l.

A totale partecipazione pubblica dei comuni dell'ARO dell'Unione

Schema approvato con delibera del CDA dell'Unione n. 2 del 13/07/2018

Testo definitivo approvato con delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 26/09/2018

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Montallegro n. 33 del 18-12-2018

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Siculiana n. _____ del _____

STATUTO
DELLA SOCIETÀ IN HOUSE

"BOVO MARINA TORRE SALSA AMBIENTE s.r.l."

Art. 1
DENOMINAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1.1. È costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la società in house a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico locale, denominata "BOVO MARINA TORRE SALSA AMBIENTE s.r.l."

1.2 La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dei soci.

1.3 La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire ai soci il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

1.4 Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo enti pubblici locali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

1.5 Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, né a mezzo della cessione di quote, né a mezzo di operazioni di aumento del capitale, né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.

1.6 Le vicende societarie sono regolate dal D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione Pubblica) e s.m.i., immediatamente applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.lgs., come confermato dalla Circolare del Dipartimento Rifiuti presso la regione Siciliana n. 2 del 13 luglio 2017, nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7. Rilevano altresì l'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e s.m.i., per come recepito in Sicilia, la Legge della Regione Siciliana n. 9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), successive modifiche ed integrazioni, le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata, e tutta la normativa secondaria di carattere statale e regionale vigente in materia.

1.7. Le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno essere improntate ai principi di evidenza pubblica, trasparenza, massima partecipazione e rotazione. Esse dovranno risultare conformi alle specifiche del modello societario "in house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

Art. 2
SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Siculiana, in quanto comune in cui ha sede legale l'Unione di comuni "Bovo Marina – Eraclea Minoa – Torre Salsa".

Art. 3
DURATA DELLA SOCIETA'

La società ha durata sino al 31 dicembre 2038, (duemilatrecentotrentotto), salvo proroga o scioglimento anticipato con delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 4
OGGETTO

4.1 La società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La società, in particolare, può operare:

- servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, qui di seguito specificati:
 - la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) prodotti dalle utenze assoggettate all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
 - il trasferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
 - il ritiro ed il trasporto verso gli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);
 - il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o C.C.R.), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dalle utenze servite, nel rispetto dei Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;
 - lo spazzamento e il diserbo/scerbamento stradale;
 - lo svuotamento dei cestini gettacarte installati nelle strade e piazze o di contenitori/cassonetti eventualmente posizionati nel territorio;
 - il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per o svolgimento delle attività dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);
 - il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
 - la gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (C.C.R., isole ecologiche, stazioni di trasferta, etc.);
 - la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;
 - servizi di disinfestazione e derattizzazione;
 - altri servizi degli enti affidanti volti alla Cittadinanza quali, a titolo esemplificativo, servizi per la sorveglianza del territorio, programmi per eventi ad hoc, piani per la comunicazione e/o programmi per il coinvolgimento dei cittadini su specifiche tematiche di innovazione sociale, purché finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali dei comuni soci e quindi della società.

4.2 Nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli enti affidanti, la società si uniformerà ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4.3 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate ed al funzionamento degli impianti.

4.4 Le attività ed i servizi sopra elencati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e, pertanto, senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4.5 La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalente quale definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016. Pertanto, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà essere relativo allo svolgimento dei compiti affidati dai soci e nell'ambito dei relativi territori di competenza. La produzione ulteriore al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.6 Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 D.lgs. n. 175/2016. Nel caso di cui al comma 4, art. 16, D.lgs. n. 175/2016, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. In caso di rinuncia all'affidamento diretto si applica l'art. 16, comma 6, D. Lgs n. 175/2016.

4.7 La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per come recepito in Sicilia, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo.

4.8 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dai soci, ovvero al di fuori dai territori di competenza degli enti affidanti secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto dalla società, previa approvazione degli enti affidanti, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento diretto.

4.9 Le attività svolte secondo quanto stabilito dal precedente comma, dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività svolte in favore degli enti affidanti, e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto le attività principali.

4.10 In via non prevalente ed in funzione strettamente strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili. Essa, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, in Italia, beni immobili, mobili registrati, mobili, aziende, curare l'amministrazione degli stessi, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali e o personali. Essa potrà, inoltre:

- promuovere e predisporre campagne di sensibilizzazione volte all'accrescimento del senso civico e del rispetto del bene pubblico con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti;

- partecipare a conferenze di servizio, promuovere convegni tematici e/o incontri con esperti nelle aree di attività operative proprie della società, conferire gratuiti patrocinii come sponsor di eventi culturali e/o sportivi, e/o a sostegno di manifestazioni volte a generare la coscienza della civica legalità, del rispetto della "cosa pubblica", dell'uso cosciente dell'energia, ecc., con il precipuo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi forniti mediante la collaborazione attiva del cittadino;

- promuovere azioni di pubblicità dell'oggetto sociale e degli scopi e/o dei risultati della società volte al coinvolgimento dei Cittadini con l'obiettivo del miglioramento della percezione dei servizi resi alla Cittadinanza, della loro efficacia, e della valutazione della "customer satisfaction".

4.11 Per il conseguimento degli scopi sociali, nei limiti delle norme di legge, la società potrà anche utilizzare finanziamenti e contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato Italiano o da altri stati o enti territoriali, da enti pubblici o da altri organismi a ciò abilitati.

4.12 Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicitici cui è preordinata l'attività sociale dei comuni soci e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative imposte dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria e l'assunzione di personale dovranno comunque risultare conformi alle specifiche del modello societario "in house providing", come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti, nonché ai vincoli di legge imposti alle società interamente partecipate dagli enti locali.

Art. 5

CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (€ diecimila/00), esso è ripartito in quote uguali tra i comuni che fanno parte dell'ARO dell'Unione.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto solo previa deliberazione dei consigli comunali, alle condizioni e nei termini da questi stabiliti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

5.3 Possono essere conferiti alla società, anche in caso di futuri aumenti di capitale, denaro, beni mobili ed immobili, crediti ed in genere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. La stima dei conferimenti dei beni in natura e di crediti è regolata, oltre che dall'art. 2465 c.c., dal terzo e dal quarto comma dell'art. 2343 c.c.

Art. 6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

6.1 Le quote di partecipazione non possono essere cedute a privati, e sono trasferibili soltanto a favore degli enti pubblici locali o consorzi di essi, conferenti i servizi, previo consenso unanime degli altri soci.

6.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'amministratore unico dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. L'amministratore unico, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, comunicare a tutti i soci, risultanti dal registro imprese, l'offerta di vendita. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di quaranta giorni dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviare alla società.

6.3 L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, se l'operazione è economicamente conveniente ed è congruo il prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

6.4 Salvo diversa determinazione dell'assemblea, qualora sussistano tutte le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, i finanziamenti effettuati dal socio a favore della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, si considerano infruttiferi.

6.5 La società potrà anche assumere finanziamenti da parte dei soci con obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.

Art.7

COSTI OPERATIVI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1 I soci contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento della società ed ai costi del servizio.

7.2 La ripartizione dei costi del servizio e delle spese di funzionamento della società tra i soci avviene mediante l'individuazione di una quota per ciascun socio, che rispecchi l'effettiva incidenza del servizio prestato in favore dei singoli comuni. A tal fine l'organo amministrativo periodicamente individua i centri di costo, definiti come unità che impiegano risorse, mezzi, lavoro e servizi.

7.3 Sulla base dell'esigenze finanziarie di funzionamento della società, la quota di ripartizione delle spese di funzionamento della società è definita annualmente, dall'organo amministrativo, che ne dà comunicazione ai soci prima dell'approvazione del bilancio.

7.4 La quota annuale di ripartizione delle spese di funzionamento è determinata su base previsionale, in relazione ai servizi espletati per gli enti affidanti, alle effettive risorse impiegate nell'esercizio precedente, rifacendosi ai dati riferibili ad ogni rispettivo centro di costo o altra ragione di spesa. In particolare in materia di gestione dei rifiuti la previsione si baserà sulla percentuale di raccolta differenziata prevista rapportata ai quantitativi di rifiuti urbani e assimilati prodotti nei singoli comuni, oltre che sulle effettive risorse impiegate nell'esercizio precedente.

Nella determinazione della quota l'organo amministrativo tiene conto dell'eventuale scollamento, nell'esercizio precedente, tra le spese effettivamente sostenute dalla società per singolo centro di costo e quelle preventivate, procedendo ad eventuali compensazioni, rettifiche o riallineamenti.

7.5 Il versamento della quota deve essere effettuato da ciascun socio con ratei mensili, entro la fine di ciascun mese, o entro altra data se appositamente deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

8.1 La società è sottoposta all'obbligatorio «controllo analogo congiunto».

8.2 Il controllo "analogo" si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post").

8.3 Ne consegue che sono attribuiti agli enti affidanti i seguenti poteri:

- a) il potere di adottare atti di indirizzo vincolanti per l'amministratore unico della società, ovvero indicare le condizioni in presenza delle quali la società può porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte degli enti affidanti stessi;
- b) il potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dei Centri di Raccolta e di ogni altro servizio affidato alla società, nonché sulla gestione complessiva della società stessa;
- c) il potere di elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione;
- d) l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari della società predisposti dall'amministratore unico ed approvati dall'Assemblea;

e) la verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e l'eventuale indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;

f) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione;

g) il controllo e l'approvazione sui conti annuali del gestore.

8.4 Per consentire ai comuni soci il "controllo analogo congiunto" l'amministratore unico relazionerà mensilmente sulle attività svolte. Con riferimento alla gestione dei rifiuti la relazione dovrà contenere anche l'andamento della raccolta differenziata in rapporto alla produzione complessiva dei rifiuti urbani e assimilati dei singoli comuni e all'impiantistica regionale.

Art. 9

GESTIONE DEI SERVIZI

9.1 La gestione dei servizi affidati alla società sarà disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che individuerà le modalità attraverso le quali lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto concreto ed effettivo delle norme dello statuto della società e delle previsioni di legge.

9.2 Gli enti affidanti restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statali e regionali, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la società dovrà realizzare, fatte salve in ogni caso tutte le competenze previste in capo ad altri soggetti e/o enti dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 10

ORGANI DELLA SOCIETA'

10.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei Soci si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

11.2 La convocazione dell'assemblea avviene con le modalità stabilite dall'art. 2479 bis del codice civile, mediante spedizione effettuata dall'organo amministrativo a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal registro imprese, ed al revisore dei conti, se nominato, di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata, o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea si riterrà comunque valida qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- l'amministratore unico ed il revisore, se nominati, siano presenti od informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei soci partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Fintanto che i soci sono due per la regolare costituzione dell'Assemblea sarà comunque necessaria la partecipazione di entrambi i soci.

11.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, per delega scritta valida per singole adunanze, purché non si tratti di amministratore o revisore o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o sindaci o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

11.4 L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale e delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste, sia in materia di quorum costitutivo sia in materia di quorum deliberativo, da norme inderogabili vigenti in materia.

11.5 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso d'assenza od impedimento dell'amministratore unico, la presidenza dell'assemblea è assunta da altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima. L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 L'Assemblea rappresentata dai Soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto (ed in particolare i poteri relativi al c.d. controllo analogo congiunto) come sopra disciplinati), nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

12.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci, tutte le materie espressamente previste dalla legge ai soci e quelle previste dall'art. 2479, comma 2, c.c.:

- a) l'approvazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti, del bilancio e della distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- c) l'approvazione dell'organigramma aziendale e dell'assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e funzioni;
- d) la nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale, ove obbligatori o se nominati;
- e) le modifiche del capitale sociale, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;
- f) le modifiche dello Statuto, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;
- g) lo scioglimento anticipato della società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, previa delibera dei consigli comunali degli enti affidanti;
- h) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, Cod. Civile;
- i) la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo o le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale di oltre 1/3 (un terzo) ed in generale, il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione o di valore unitario superiore ad euro 40.000, corrispondente al limite per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui al D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a). L'organo amministrativo della società può quindi compiere atti di gestione ordinaria. A titolo meramente esemplificativo, si intendono attività di gestione ordinaria: il pagamento di spese ricorrenti obbligatorie quali stipendi ai

lavoratori, spese energetiche e altre similari, delle spettanze dell'amministratore unico, del revisore unico e del medico competente; i contratti e gli acquisti effettuati tramite convenzioni CONSIP o tramite MEPA fino all'importo previsto dal D.L. 50/2016 e s.m.i., art. 36 comma 2 lett. a) per l'affidamento diretto; assistenza tecnica e manutenzione dei mezzi di trasporto; acquisto di materiali di consumo.

j) l'autorizzazione all'organo amministrativo a compiere le prestazioni di garanzie reali o personali, le fidejussioni e le concessioni di prestiti nonché l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili, assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.

k) trasformazioni della società, fusioni e scissioni.

Art. 13 AMMINISTRATORE UNICO

13.1 La società, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, è amministrata da un Amministratore Unico, che ricoprirà anche la carica di Direttore Tecnico, in possesso di laurea con comprovata esperienza tecnica pluriennale nel campo della direzione e amministrazione di aziende pubbliche e/o private operanti nella gestione e trattamento dei rifiuti.

13.2 La nomina dell'amministratore unico è di competenza dell'Assemblea, previo espletamento di procedura comparativa pubblica.

13.3 Nell'eventualità che l'amministratore nominato abbia un rapporto di lavoro con la stessa società si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 12, del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13.4 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.

13.5 L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo di tre esercizi e decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Qualora, nel periodo suddetto, cessi il mandato del revisore, l'amministratore unico resterà in carica fino al 31 dicembre dell'esercizio in cui è cessato il mandato del revisore. L'amministratore unico dovrà in tal caso convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore in una data antecedente di almeno giorni trenta la scadenza della sua carica.

13.6 Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'amministratore unico, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.

13.7 L'Amministratore è revocabile dai soci in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.

13.8 In ogni caso, lo status, anche economico, dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina.

13.9 All'amministratore unico spetta un compenso, determinato nella misura corrispondente alla retribuzione spettante ad un dipendente comunale di cat. D3, di cat. D3, salve in ogni caso le disposizioni normative vigenti in materia.

L'importo del compenso è determinato ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, D.Lgs. n. 175/2016, pertanto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 11 comma 6, rimangono in vigore, per le società costituite successivamente al 1 gennaio 2015, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166. Tale compenso da corrispondere all'amministratore unico non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 175/2016.

13.10 A norma del comma 9, lettera c) dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

13.11 Si applica all'Amministratore Unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

Art. 14

POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

14.1. L'Amministratore Unico gestisce la società, la rappresenta di fronte a terzi, nonché in giudizio in ogni ordine e grado. Esso compie tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle materie riservate alle decisioni dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto.

Art. 15

REVISORE DEI CONTI

15.1 La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad un revisore dei conti, nominato dall'assemblea, che dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili e trovarsi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.

15.2 Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

15.3 Il revisore è rieleggibile soltanto per un altro mandato. L'emolumento del revisore è pari a quello attribuito al revisore dell'Unione da parte dell'Assemblea, fatti salvi i limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. A norma dell'art. 11, comma 9, lettera c) è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

15.4 Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del revisore.

Art. 16

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E REVOCA DEL REVISORE

16.1 Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

16.2 Il revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

Art. 17

POTERI DEL REVISORE

17.1 L'organo di revisione legale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

17.2 Delle verifiche del revisore deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni sottoscritto dall'interessato e dagli eventuali intervenuti.

Art. 18

BILANCIO E UTILI

18.1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

18.2 Il bilancio deve essere presentato all'assemblea mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

18.3 Il bilancio con le allegare relazioni è altresì trasmesso agli enti affidanti almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

18.4 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 19

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

19.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

19.2 L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, agli enti affidanti ai sensi del presente Statuto.

19.3 All'esito della liquidazione e fatte salve le norme vigenti in materia, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

19.4 La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, e sussistendone tutti i presupposti di legge, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dei soci, previo parere degli enti affidanti.

Art. 20

CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, fatta eccezione per quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente sempre secondo diritto. Per quanto non espressamente dichiarato si rinvia agli articoli 34-35-36-37 del D.Lgs. 17/01/03 n.5, nonché dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 21

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle normativa vigente.